

Proc. 1 2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 14-QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice,

visto il ricorso proposto dal sig. _____ ex art. 14-ter l. 3/2012 per la liquidazione del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito ex artt. 9, comma 1 e 14-ter, comma 2 l. 3/2012;

osservato che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 251.650,21, l'attivo per farvi fronte, come descritto nella relazione di cui al doc. 6 allegato al ricorso, è palesemente insufficiente;

osservato che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) l. 3/2012;

osservato che la relazione particolareggiata allegata al ricorso ha i contenuti richiesti dall'art. 14-ter comma 3 l. 3 cit.;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, e l'insussistente segnalazione di eventuali atti di frode;

rilevato che una delle voci debitorie è assistita dalla cessione del quinto dello stipendio del proponente;

ritenuto condivisibile l'orientamento interpretativo per cui le cessioni del quinto non sono opponibili alla procedura, atteso che:

- trattasi di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile;
- la natura concorsuale della procedura in esame determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della *par condicio*; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore, per di più chirografario, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in favore del ricorrente;



P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione in favore del ricorrente sig

nomina liquidatore il professionista già investito di funzione di O.C.C., dott.
-, con studio in

dispone che sia sospeso, fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del sig a favore di
S.p.a.;

dispone che, fino a che il provvedimento di chiusura *ex art. 14-novies*, comma 5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile da liquidarsi;

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14-*sexies* l. 3/2012;

- provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies* l. 3/2012;

- predisponga un programma di liquidazione *ex art.14-novies* l. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive e prevedendo, tra le forme di pubblicità dei beni, anche la pubblicazione sul P.V.P. per trenta giorni;

ordina al ricorrente di rilasciare in favore del nominato liquidatore i beni mobili ed immobili oggetto della liquidazione;

ordina al ricorrente il deposito di € 500,00 a titolo di fondo spese di pubblicità;

stabilisce, *ex art. 14-quinquies*, comma 2, lett. f) l. 3/2012, che lo stipendio percepito dal sig.
sia trattenuto nella misura proposta nella domanda di liquidazione;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data pubblicità da parte del liquidatore sul sito Internet del Tribunale di Ivrea, previa secretazione dei dati sensibili.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Ivrea, il 30.10.2019

Il Giudice

(dott.ssa

